

23.2.2024

A9-0378/ 001-001

**EMENDAMENTI 001-001**

presentati da Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

**Relazione**

**Paolo Borchia**

**A9-0378/2023**

Modifica della decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa

Proposta di decisione (COM(2023)0359 – C9-0213/2023 – 2023/0207(COD))

---

**Emendamento 1**

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO\*

alla proposta della Commissione

-----  
2023/0207 (COD)

Proposta di

**DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa**

---

\* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate con il simbolo ■ .

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 185 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

**(-1) *Il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa costituisce uno strumento riuscito finalizzato a portare avanti la ricerca e l'innovazione, in particolare per quanto riguarda i sistemi di ricerca e innovazione dei paesi partecipanti che rivestono importanza strategica per gli interessi dell'Unione e, in linea con la comunicazione della Commissione del 1° dicembre 2021 dal titolo "Il Global Gateway", hanno urgente necessità di elaborare progetti sostenibili e di elevata qualità, attuati con elevati livelli di trasparenza e di norme.***

**(-1 bis) *Nella sua comunicazione del 18 maggio 2021 sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione – La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia, la Commissione si è impegnata a rafforzare il ruolo guida dell'Unione nel sostenere partenariati multilaterali per la ricerca e l'innovazione al fine di fornire nuove soluzioni alle sfide verdi, digitali, sanitarie, sociali e dell'innovazione.***

**(-1 ter) *Nella comunicazione del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, la Commissione ha sottolineato la necessità per tutte le politiche, compresa la politica in materia di ricerca e innovazione, di affrontare le cause profonde della migrazione attraverso un nuovo modello di cooperazione che coinvolga investitori privati nonché la necessità di concentrarsi sulle piccole e medie imprese (PMI) e le infrastrutture sostenibili. La scienza e la tecnologia svolgono un ruolo sempre più importante nel panorama geopolitico e possono sostenere gli sforzi diplomatici in molti modi, tra cui la promozione e la difesa di valori europei quali la libertà accademica, l'etica della ricerca, l'integrità e l'uguaglianza di genere. PRIMA dovrebbe cercare di fungere da modello regionale per la diplomazia scientifica e promuovere le relazioni con i paesi mediterranei che non partecipano ancora a PRIMA.***

**(-1 quater) *L'ambito tematico di PRIMA, vale a dire i sistemi agroalimentari e l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area del***

---

<sup>1</sup> Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla "Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri" (COM(2016) 662 final - 2016/0325 (COD), C 125 del 21.4.2017, pag. 80.

*Mediterraneo, è sempre più di attualità. Le ricerche dimostrano che la scarsità di acqua contribuisce in modo significativo all'aumento della migrazione mondiale. I cambiamenti climatici e le conseguenti catastrofi naturali hanno un impatto devastante sulla produzione agricola. Le misure preventive e di adattamento, come lo sviluppo di tecnologie di desalinizzazione efficaci sotto il profilo dei costi, la protezione fitosanitaria delle specie vegetali, come gli ulivi, e l'aumento della tolleranza delle piante alle sollecitazioni ambientali sono pertanto importanti poiché costituirebbero strategie di adattamento efficienti per far fronte ai cambiamenti climatici. Inoltre, secondo la sesta relazione di valutazione del gruppo di lavoro II del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, gli ecosistemi mediterranei, secondo le previsioni, saranno tra quelli più colpiti dalle conseguenze dei cambiamenti climatici in atto. PRIMA contribuisce inoltre ad aiutare la regione a diventare leader nelle soluzioni resilienti ai cambiamenti climatici.*

*(-1 quinquies) È opportuno evitare possibili sovrapposizioni tra PRIMA e altri progetti di ricerca e innovazione realizzati nell'ambito di Orizzonte Europa o di altri strumenti dell'Unione, quali lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), mentre PRIMA dovrebbe cercare e promuovere attivamente sinergie e complementarità con altri partenariati regionali, europei e internazionali e altri programmi di ricerca collaborativa con obiettivi comuni e attività corrispondenti.*

*(-1 sexies) Una conclusione preoccupante della valutazione intermedia del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) è che gli Stati partecipanti al Mediterraneo meridionale (SM PS) hanno ricevuto solo il 28 % dei fondi totali stanziati dal programma entro marzo 2022. È imperativo che PRIMA sostenga una serie di attività di ricerca e innovazione, tra cui lo sviluppo di capacità, la formazione e le sinergie tra i singoli progetti per favorire la creazione di comunità più longeve e aumentare il tasso di cooperazione e assorbimento degli Stati partecipanti del Mediterraneo meridionale.*

- (1) La decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> è stata adottata nell'ambito del precedente programma quadro di ricerca e innovazione, Orizzonte 2020, per un periodo che va fino al 31 dicembre 2028.
- (2) Conformemente all'atto di base di PRIMA, gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro annuale pertinente saranno pubblicati nel 2024 e tutte le azioni indirette di R&I saranno completate entro il 2028.
- (3) Gli Stati membri partecipanti a PRIMA hanno dichiarato l'intenzione di proseguire l'iniziativa congiunta oltre il 2024 e hanno chiesto che l'Unione continui a partecipare allo stesso quadro istituzionale di cui all'articolo 185 *del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*.

*(3 bis) Il programma PRIMA è attuato dalla struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS), con sede a Barcellona. Considerando che PRIMA è uno dei più recenti sviluppi del partenariato euromediterraneo, noto anche come processo di Barcellona, istituito nel 1995 con l'obiettivo di promuovere la stabilità, la prosperità e il dialogo nel vicinato*

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da diversi Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

*meridionale, la sua ubicazione è stata determinante per l'efficacia e l'efficienza di PRIMA.*

- (4) Poiché la logica e gli obiettivi iniziali del partenariato PRIMA sono ancora validi, *soprattutto dato che l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia ha ulteriormente destabilizzato i già fragili mercati agricoli del Mediterraneo meridionale, rendendo la transizione verso sistemi alimentari sostenibili una priorità ancora più urgente per le società del Mediterraneo* e la relazione di valutazione intermedia<sup>1</sup> lo ha definito uno strumento di successo che apporta un valore aggiunto per l'Unione, quest'ultima dovrebbe continuare a dare un sostegno finanziario per consentire al partenariato di finanziare azioni di ricerca e innovazione nell'ambito dello stesso settore tematico fino al 2027 e per far sì che lo strumento sia sincronizzato con il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione e i cicli di programmazione allineati al QFP dei programmi di R&I. Inoltre la durata complessiva di PRIMA dovrebbe essere prorogata fino al 2031 per permettere la piena attuazione delle azioni di ricerca e innovazione sostenute.
- (4 bis) Inoltre, le future valutazioni di PRIMA dovrebbero riguardare l'ampliamento dell'ambito di applicazione degli obiettivi del partenariato di cui all'articolo 2 della decisione (UE) 2017/1324, prendendo in considerazione anche un corrispondente aumento della dotazione finanziaria destinata a PRIMA. In particolare, l'ampliamento dovrebbe comprendere la R&I nel settore dell'energia e la R&I relativa al clima, tenendo conto dell'impatto dei nuovi portafogli energetici su altre risorse primarie (vale a dire acqua, terra e agricoltura). Questo creerebbe opportunità per settori di ricerca attualmente non affrontati e promuoverebbe applicazioni in altri settori. In particolare, un nuovo approccio al nesso acqua-energia-prodotti alimentari può aiutare i decisori a comprendere questo complesso sistema energetico e integrare la pianificazione delle risorse con solide competenze tecniche e governance.*
- (5) Il sostegno finanziario che l'Unione continuerà ad apportare a PRIMA dovrebbe provenire dal bilancio generale dell'Unione destinato al programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa, istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio<sup>2</sup>, in particolare dal pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea" e dal pertinente polo tematico vi) "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente".
- (5 bis) Sono necessarie modifiche nella gestione del programma PRIMA. La valutazione intermedia del partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) evidenzia potenzialità di miglioramento. Il tasso di successo nella sezione 1 è così basso che in futuro potrebbe scoraggiare potenziali candidati. PRIMA-IS e gli Stati partecipanti dovrebbero compiere ulteriori sforzi per migliorare l'efficienza delle loro attività semplificando la complessità causata dai diversi regimi di finanziamento nazionali, razionalizzando le procedure amministrative nazionali, riducendo i tempi*

---

<sup>1</sup> COM(2023) 281 final.

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 1).

***di concessione delle sovvenzioni e migliorando l'accessibilità ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione.***

- (6) PRIMA è finanziato ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>. Perché possa proseguire dal 2025 in poi, dovrebbe essere finanziato e gestito a norma del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>. La decisione (UE) 2017/1324 dovrebbe pertanto essere allineata alle prescrizioni del regolamento (UE) 2021/695 e del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>.
- (7) La decisione (UE) 2017/1324 dovrebbe essere allineata agli obiettivi e alle priorità di ricerca e innovazione di Orizzonte Europa come pure ai principi e alle condizioni generali di cui all'articolo 10 e agli allegati III e VI del regolamento (UE) 2021/695. È pertanto necessario che almeno il 40 % degli Stati membri partecipi al partenariato PRIMA prorogato. Inoltre il partenariato PRIMA dovrebbe applicarsi ad uno dei settori prioritari per i partenariati europei istituzionalizzati e tutti gli Stati partecipanti dovrebbero esprimere il loro impegno finanziario a lungo termine. Tali condizioni sono già soddisfatte in quanto l'attuale tasso di partecipazione degli Stati membri è del 41 %; il partenariato PRIMA si inserisce nel settore prioritario 5: "Biosoluzioni sostenibili, inclusive e circolari" dell'allegato VI e gli Stati partecipanti hanno dichiarato i loro impegni finanziari a lungo termine a favore del partenariato.
- (7 bis) PRIMA dovrebbe operare in modo semplice, agile, aperto e trasparente. PRIMA-IS e gli Stati partecipanti dovrebbero compiere sforzi specifici per rafforzare il dialogo con la società, incoraggiare la partecipazione attiva e garantire che il grande pubblico sia sufficientemente e tempestivamente informato in merito alle loro attività. A tal fine, PRIMA-IS dovrebbe definire una strategia di comunicazione affidabile per facilitare lo scambio di informazioni, migliori pratiche e risultati della ricerca, con la partecipazione di reti accademiche, scientifiche e della conoscenza, delle parti sociali ed economiche, dei mezzi d'informazione, delle PMI del settore e di altri portatori di interessi.***
- (8) Il contributo finanziario dell'Unione al partenariato PRIMA dovrebbe essere subordinato all'impegno formale degli Stati partecipanti a versare un contributo finanziario pari almeno a quello dell'Unione. Per questo motivo, il rispetto degli impegni

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

finanziari formali dovrebbe essere monitorato attentamente e su base regolare dalla struttura di esecuzione di PRIMA (PRIMA-IS).

- (9) Ai fini del conseguimento degli obiettivi di PRIMA, il contributo aggregato degli Stati partecipanti dovrebbe essere almeno pari al contributo dell'Unione. Gli Stati partecipanti dovrebbero pertanto eguagliare il contributo dell'Unione nell'ambito di Orizzonte Europa conformemente al principio di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/695. Per salvaguardare appieno tale principio, è opportuno prendere in considerazione solo i contributi versati dagli Stati partecipanti dopo il 31 dicembre 2024.
- (10) Al fine di assicurare il loro costante impegno a favore degli obiettivi di PRIMA finanziati nel quadro del regolamento (UE) 2021/695 e l'impegno a rispettare i nuovi obblighi previsti dal medesimo regolamento e dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e il Marocco dovrebbero accettare formalmente i nuovi termini e le nuove condizioni derivanti dalla presente decisione di modifica mediante la conclusione di accordi con l'Unione, in forma di scambio di lettere, che modifichino e integrino gli accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica vigenti conclusi con i suddetti Stati. Ciò non dovrebbe incidere sulla loro partecipazione alle attività di PRIMA finanziate a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013.
- (11) Il contributo complessivo dell'Unione dovrebbe essere fissato come importo massimo. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695, il contributo dell'Unione a PRIMA a titolo del programma Orizzonte Europa dovrebbe poter essere maggiorato di un importo pari ai contributi dei paesi terzi associati a detto programma. Tale maggiorazione dovrebbe essere possibile a condizione che l'importo totale dell'aumento del contributo dell'UE corrisponda almeno al contributo degli Stati partecipanti.
- (12) Tenendo conto degli obiettivi di PRIMA, i soggetti stabiliti in paesi terzi che non sono Stati partecipanti dovrebbero poter presentare domanda di finanziamento per temi specifici oggetto degli inviti previsti nel programma di lavoro annuale del partenariato. È opportuno adottare tutti i provvedimenti appropriati, comprese misure contrattuali, per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine è auspicabile concludere accordi in materia di scienza e tecnologia con i paesi terzi in cui sono stabiliti tali soggetti.
- (13) Mentre gli audit ex post delle spese relative alle azioni indirette finanziate nel quadro del regolamento (UE) n. 1291/2013 dovrebbero continuare a essere effettuati conformemente alle disposizioni applicabili di detto regolamento, le azioni indirette finanziate nell'ambito di Orizzonte Europa dovrebbero essere sottoposte ad audit a norma del regolamento (UE) 2021/695.
- (14) Nel caso di partenariati europei istituzionalizzati, il regolamento (UE) 2021/695 pone maggiormente l'accento sull'accesso della Commissione ai risultati e ad altre informazioni relative alle azioni ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. PRIMA-IS dovrebbe pertanto far sì che la Commissione abbia accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia, compresi i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano a tali azioni. Per difendere il proprio interesse, gli Stati partecipanti dovrebbero inoltre avere accesso alle informazioni relative alle proposte che includono richiedenti stabiliti nei rispettivi territori. I diritti di accesso dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di riservatezza.

***La Commissione dovrebbe valutare periodicamente il rispetto degli impegni assunti dagli Stati partecipanti e, a seguito di tale valutazione, dovrebbe essere autorizzata ad adottare provvedimenti opportuni riguardanti gli Stati partecipanti e PRIMA-IS, se necessario, prima di ricorrere a misure che cessano, riducono o sospendono il contributo finanziario dell'Unione.***

(15) La proroga di PRISMA richiede che il partenariato sia monitorato e valutato conformemente alle disposizioni relative a Orizzonte Europa. La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione intermedia del partenariato entro e non oltre il 31 dicembre 2025 e a una valutazione finale entro e non oltre il 31 dicembre 2031, delle quali tenere conto nelle valutazioni intermedie e finali complessive di Orizzonte Europa. Queste valutazioni dovrebbero prendere in esame la qualità e l'efficienza di PRIMA e i progressi compiuti rispetto agli obiettivi fissati ***durante tutto il suo ciclo di vita, il monitoraggio e la valutazione di tale partenariato conformemente alle pertinenti disposizioni sia di Orizzonte 2020 sia di Orizzonte Europa.*** È opportuno che la Commissione pubblichi e diffonda i risultati e le conclusioni di tali valutazioni. In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695, PRIMA dovrebbe avere un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, durata limitata e dovrebbe comprendere le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell'ambito di Orizzonte Europa.

(16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/1324,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La decisione (UE) 2017/1324 è così modificata:

(1) l'articolo 1 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'Unione partecipa al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo ("PRIMA"), un partenariato europeo istituzionalizzato di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, avviato congiuntamente da Croazia, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Israele, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna, Tunisia e Turchia ("Stati partecipanti"), alle condizioni stabilite nella presente decisione e previa notifica della rispettiva partecipazione alle attività di PRIMA attraverso la firma di una lettera di impegno.";

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Algeria, Egitto, Giordania, Libano e Marocco continuano a essere Stati partecipanti ai fini delle attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Ai fini della loro partecipazione alle attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), sono considerati Stati partecipanti solo a condizione che concludano un accordo, in forma di scambio di lettere, che modifichi e integri gli accordi internazionali di cooperazione scientifica

---

<sup>1</sup> 25 Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

e tecnologica vigenti con l'Unione e che stabilisca i nuovi termini e le nuove condizioni della loro partecipazione a PRIMA.";

(c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diversi da quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono partecipare a PRIMA purché soddisfino la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispettino, in particolare, le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5. Essi provvedono a firmare una lettera di impegno che conferma i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA per quanto riguarda, rispettivamente, Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa.

Gli Stati membri e i paesi terzi associati a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa che soddisfano le condizioni di cui al primo comma sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.

4. I paesi terzi non associati a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diversi da quelli di cui al paragrafo 2 possono partecipare a PRIMA purché:

(a) soddisfino la condizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e rispettino, in particolare, le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 5;

(b) la struttura di attuazione di PRIMA (PRIMA-IS) approvi la loro partecipazione a PRIMA dopo aver esaminato la pertinenza di tale partecipazione al conseguimento degli obiettivi di PRIMA; e

(c) concludano un accordo internazionale di cooperazione scientifica e tecnologica con l'Unione che stabilisca i termini e le condizioni della loro partecipazione a PRIMA.

I paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui al primo comma sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.";

(2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. PRIMA contribuisce all'obiettivo generale e agli obiettivi specifici del regolamento (UE) 2021/695, in particolare all'articolo 3, e realizza gli obiettivi generali intesi a creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per sistemi agroalimentari al fine di renderli sostenibili, e per l'approvvigionamento e la gestione integrati delle risorse idriche nell'area del Mediterraneo, al fine di rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, l'efficienza, l'efficacia sotto il profilo dei costi e la sostenibilità ambientale e sociale di tali sistemi, della gestione e dell'approvvigionamento, e contribuire a risolvere a monte i problemi legati alla scarsità di acqua, alla sicurezza alimentare, alla nutrizione, alla salute, al benessere e alla migrazione.";

(3) l'articolo 3 è così modificato:

(a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'importo del contributo finanziario dell'Unione, compresi gli stanziamenti SEE, eguaglia i contributi degli Stati partecipanti a PRIMA. Il contributo dell'Unione è pari a un massimo di 325 000 000 EUR ed è ripartito come segue:

(a) fino a 220 000 000 EUR da Orizzonte 2020;

(b) fino a 105 000 000 EUR da Orizzonte Europa.



L'importo del contributo finanziario dell'Unione a titolo di Orizzonte Europa può essere maggiorato dei contributi dei paesi terzi associati a Orizzonte Europa conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/695 e a condizione che l'aumento totale di detto contributo corrisponda almeno al contributo degli Stati partecipanti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020, istituito dalla decisione 2013/743/UE del Consiglio, in particolare a titolo della parte II "Leadership industriale" e della parte III "Sfide per la società", in conformità dell'articolo 57 del regolamento (UE) 2021/695 e dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046." ;

(b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Il contributo finanziario dell'Unione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo è erogato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati alle parti pertinenti del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, istituito dalla decisione (UE) 2021/764 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare a titolo del pilastro II "Sfide globali e competitività industriale europea", polo tematico vi) "Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente", e in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.";

(4) l'articolo 4 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"(b) la designazione da parte degli Stati partecipanti o delle organizzazioni da questi designate di PRIMA-IS in qualità di soggetto dotato di personalità giuridica, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, che è responsabile dell'attuazione efficiente di PRIMA, del ricevimento, dell'assegnazione e del monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, nonché dei contributi degli Stati partecipanti, se del caso, e garantisce che siano intraprese tutte le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi di PRIMA;

(d) la dimostrazione da parte di PRIMA-IS della sua capacità di attuare PRIMA, compresi il ricevimento, l'assegnazione e il monitoraggio del contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nell'ambito della gestione indiretta del bilancio dell'Unione a norma degli articoli 62 e 154 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.";

(b) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il rispetto da parte di PRIMA-IS degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 155 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;";

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (GU L 167I del 12.5.2021, pag. 1).

"La Commissione valuta costantemente il rispetto degli impegni presi dagli Stati partecipanti e, **a seguito di tale valutazione**, può adottare provvedimenti opportuni **riguardanti gli Stati partecipanti e PRIMA-IS, se necessario, prima di ricorrere alle misure** di cui all'articolo 9.";

(5) l'articolo 5 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati partecipanti apportano, direttamente o tramite i propri organismi di finanziamento nazionali, contributi finanziari o in natura pari ad almeno 325 000 000 EUR nel corso del periodo compreso tra il 7 agosto 2017 e il 31 dicembre 2031.";

(b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. I contributi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), considerati come contributi degli Stati partecipanti, sono versati dopo l'adozione del programma di lavoro annuale. Qualora il programma di lavoro annuale sia adottato nel corso dell'anno di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), considerati contributi degli Stati partecipanti inclusi nel programma di lavoro annuale, possono includere i contributi versati a partire dal 1° gennaio di tale anno. Tuttavia i contributi di cui al paragrafo 2, lettera c), considerati come contributi degli Stati partecipanti inclusi nel primo programma di lavoro annuale, possono comprendere i contributi versati dopo il 7 agosto 2017.";

(6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 6*

#### ***Attività e attuazione di PRIMA***

1. PRIMA sostiene un'ampia gamma di attività di ricerca e innovazione, come descritto nel programma di lavoro annuale, tramite:

- (a) le azioni indirette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) 2021/695 finanziate da PRIMA-IS conformemente all'articolo 7 della presente decisione, per lo più sotto forma di sovvenzioni a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e concorrenziali organizzati da PRIMA-IS, in particolare:
- (i) azioni di ricerca e innovazione e azioni di innovazione;
  - (ii) azioni di coordinamento e di sostegno incentrate sulla diffusione e la sensibilizzazione per promuovere PRIMA e massimizzarne l'impatto;

(b) attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che contribuiscono agli obiettivi di PRIMA o sono direttamente collegate alla diffusione dei risultati dei progetti nell'ambito di PRIMA e che consistono in:

- (i) attività selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali aperti, trasparenti e concorrenziali organizzati da PRIMA-IS, gestiti dagli organismi nazionali di finanziamento nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, in cui il sostegno finanziario assume principalmente la forma di sovvenzioni;
- (ii) attività nell'ambito dei programmi nazionali degli Stati partecipanti, inclusi i progetti transnazionali.

2. PRIMA è attuato sulla base di programmi di lavoro annuali che includono le attività

da realizzare nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di un dato anno ("anno di riferimento"). PRIMA-IS adotta i programmi di lavoro annuali entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, previa approvazione da parte della Commissione. Nell'adottare i programmi di lavoro annuali, PRIMA-IS e la Commissione agiscono senza indebito ritardo. PRIMA-IS mette il programma di lavoro annuale a disposizione del pubblico.

3. Le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), possono essere avviate solo nel corso dell'anno di riferimento e solo dopo l'adozione del programma di lavoro annuale per quell'anno.
4. Se il programma di lavoro annuale è adottato nel corso dell'anno di riferimento, il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere usato per rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 1° gennaio dello stesso anno di riferimento in linea con il programma di lavoro annuale. Tuttavia il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può rimborsare i costi amministrativi di PRIMA-IS sostenuti a partire dal 7 agosto 2017 in linea con il primo programma di lavoro annuale.
5. Le attività possono essere finanziate nell'ambito di PRIMA solo se figurano nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale fa una distinzione tra le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), e i costi amministrativi di PRIMA-IS. Specifica le previsioni di spesa corrispondenti nonché l'assegnazione degli stanziamenti di bilancio alle attività finanziate con il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e alle attività finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il programma di lavoro annuale include il valore stimato dei contributi in natura degli Stati partecipanti, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
6. I programmi di lavoro annuali modificati per un anno di riferimento e i programmi di lavoro annuali per i successivi anni di riferimento tengono conto dei risultati dei precedenti inviti a presentare proposte. Tali programmi mirano a porre rimedio all'insufficiente copertura di temi scientifici, in particolare quelli inizialmente previsti dalle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), che non è stato possibile finanziare in maniera adeguata.
7. Le attività finali da finanziare, compresi gli inviti finali a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali pertinenti, sono avviate entro il 31 dicembre 2027. In casi debitamente giustificati, possono essere avviate entro il 31 dicembre 2028.
8. Le attività destinate a essere finanziate dagli Stati partecipanti senza il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere incluse nel programma di lavoro annuale soltanto previo esito positivo di una valutazione esterna inter pares indipendente e internazionale in relazione agli obiettivi di PRIMA, predisposta da PRIMA-IS.
9. Le attività previste dal programma di lavoro annuale che sono finanziate dagli Stati partecipanti in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), sono attuate nel rispetto di principi comuni che devono essere adottati da PRIMA-IS, previa approvazione da parte della Commissione. I principi comuni tengono conto dei principi enunciati nella presente decisione, nel titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e nel capo

Il del regolamento (UE) 2021/695. PRIMA-IS adotta, previa approvazione da parte della Commissione, gli obblighi di rendicontazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS, anche in relazione agli indicatori inseriti in ciascuna di queste attività.

10. Le attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), oltre ai principi comuni di cui al paragrafo 9, soddisfano le seguenti condizioni:

- (a) le proposte riguardano progetti transnazionali cui partecipano almeno tre soggetti giuridici indipendenti stabiliti in tre diversi paesi considerati Stati partecipanti a norma della presente decisione entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte, di cui:
  - (i) almeno uno è stabilito in uno Stato membro o paese terzo associato rispettivamente a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa e che non rientra nel punto ii); e
  - (ii) almeno uno è stabilito in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo;
- (b) le proposte sono selezionate a seguito di inviti a presentare proposte transnazionali e sono valutate da almeno tre esperti indipendenti, in base ai criteri di aggiudicazione seguenti: eccellenza, impatto e qualità ed efficienza dell'attuazione;
- (c) le proposte sono classificate sulla base dei risultati della valutazione. La selezione è effettuata da PRIMA-IS e dovrebbe seguire tale classificazione. Gli Stati partecipanti concordano un adeguato modello di finanziamento che consenta di massimizzare il numero di proposte al di sopra della soglia da finanziare sulla base di tale classificazione, in particolare prevedendo importi di riserva nei contributi nazionali a favore degli inviti a presentare proposte. Nel caso in cui uno o più progetti non possano essere finanziati, possono essere selezionati i progetti immediatamente successivi nella classificazione.

11. PRIMA-IS monitora l'attuazione di tutte le attività previste dal programma di lavoro annuale e riferisce annualmente alla Commissione.

12. Tutte le comunicazioni o pubblicazioni relative alle attività di PRIMA ed effettuate in collaborazione con PRIMA, siano esse realizzate da PRIMA-IS, da uno Stato partecipante o dai suoi organismi di finanziamento nazionali o da altri soggetti che partecipano a un'attività, riportano la dicitura o la co-dicitura seguente "[nome dell'attività] fa parte del programma PRIMA cofinanziato dall'Unione europea".;

- (7) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

#### *Articolo 7*

##### ***Regole di partecipazione e diffusione***

"1. PRIMA-IS è considerato un organismo di finanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1290/2013 e dell'articolo 2, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2021/695 e fornisce un sostegno finanziario alle azioni indirette di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della presente decisione, in conformità delle norme stabilite nei rispettivi regolamenti, fatte salve le deroghe di cui al presente articolo.

2. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695 e in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, il numero minimo di

partecipanti corrisponde a tre soggetti giuridici stabiliti in tre paesi diversi considerati Stati partecipanti entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte, di cui almeno uno è stabilito:

- (a) in uno Stato membro o paese terzo associato rispettivamente a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa e che non rientra nella lettera b); e
- (b) in un paese terzo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, o in un paese terzo che si affaccia sul Mediterraneo.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/695, in casi debitamente giustificati contemplati dal programma di lavoro annuale, la condizione minima è la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante entro il termine di presentazione previsto dal pertinente invito a presentare proposte.

4. In deroga all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1290/2013 e all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/695, i seguenti partecipanti sono ammissibili al finanziamento da parte di PRIMA-IS:

"a) qualsiasi soggetto giuridico stabilito in uno Stato partecipante o costituito a norma del diritto dell'Unione;

(b) qualsiasi organizzazione internazionale di interesse europeo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 12, del regolamento (UE) n. 1290/2013 per le attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), oppure qualsiasi organizzazione internazionale di ricerca europea, quale definita all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) 2021/695, per le attività di PRIMA finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

5. Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale o di un soggetto giuridico stabilito in un paese che non è uno Stato partecipante, nessuno dei quali è ammissibile al finanziamento ai sensi del paragrafo 4, il finanziamento a titolo di PRIMA-IS può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti:

- (a) la partecipazione dell'organizzazione internazionale o del soggetto giuridico interessato è considerata essenziale da PRIMA-IS per attuare l'azione;
- (b) la partecipazione di tali soggetti è contemplata dal programma di lavoro annuale e la possibilità di tale finanziamento è prevista in un accordo scientifico e tecnologico bilaterale o in un altro accordo che garantisca la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concluso tra l'Unione e l'organizzazione internazionale o, nel caso di soggetti stabiliti in un paese che non è uno Stato partecipante, il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.

6. Fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il modello di convenzione di sovvenzione applicabile può prevedere che i soggetti giuridici stabiliti in paesi che non sono Stati partecipanti e che ricevono finanziamenti da PRIMA-IS forniscano anch'essi garanzie finanziarie appropriate.

7. L'Unione conclude accordi con paesi terzi che consentano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione." ;

(8) l'articolo 8 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

‘1. "1. Sulla base di una valutazione ex ante positiva di PRIMA-IS a norma dell'articolo 154, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'offerta di garanzie finanziarie adeguate a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vi), di detto regolamento, la Commissione stipula con PRIMA-IS, a nome dell'Unione, un accordo quadro relativo al partenariato finanziario e accordi di contributo.";

- (b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:  
"L'accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui al paragrafo 1 del presente articolo è concluso conformemente all'articolo 130 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.";
- (9) all'articolo 9 è aggiunto il paragrafo 3 seguente: "3.  
‘3. La decisione della Commissione di cessare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione non preclude il rimborso dei costi ammissibili già sostenuti dagli Stati partecipanti prima della notifica della decisione a PRIMA-IS.";
- (10) l'articolo 10 è così modificato:
- (a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:  
‘1. PRIMA-IS effettua audit ex post delle spese relative alle azioni indirette di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013, a norma dell'articolo 29 del medesimo regolamento.";
- (b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:  
"1 bis. PRIMA-IS effettua gli audit delle spese relative alle azioni indirette a norma del regolamento (UE) 2021/695 conformemente all'articolo 53 del medesimo regolamento nell'ambito delle azioni indirette del programma Orizzonte Europa, in particolare conformemente alla strategia di audit di cui all'articolo 53, paragrafo 2, di detto regolamento.";
- (11) l'articolo 11 è così modificato:
- (a) è inserito il seguente paragrafo 3 bis:  
"3 bis La Procura europea (EPPO) ha il potere, conformemente al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio<sup>1</sup>, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto indicato all'articolo 4 del medesimo regolamento.";
- (b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:  
‘4. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 3 bis, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, PRIMA-IS, la Corte dei conti, l'EPPO e l'OLAF a eseguire tali audit e indagini nei limiti delle rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto, la convenzione di sovvenzione o la decisione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti coinvolte l'accettazione esplicita di tali poteri della Commissione, di PRIMA-IS, della Corte dei conti, dell'EPPO e dell'OLAF.";

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(c) è inserito il seguente paragrafo

"4 bis. PRIMA-IS concede alla corte dei conti nazionale di ciascuno Stato partecipante, su richiesta, l'accesso a tutte le informazioni relative ai contributi nazionali del rispettivo Stato partecipante, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare gli audit.";

(d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

‘5. Nell'attuare PRIMA, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni legislative, regolamentari, amministrative e di altra natura necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, in particolare a garantire il recupero integrale di eventuali importi di cui l'Unione sia creditrice, a norma del regolamento (UE, Euratom 2018/1046.";

(12) è inserito l'articolo 11 bis seguente:

*"Articolo 11 bis*

**Accesso ai risultati e alle informazioni relative alle proposte**

1. PRIMA-IS fornisce alla Commissione l'accesso a tutte le informazioni relative alle azioni indirette che finanzia. Tali informazioni comprendono i contributi e i risultati dei beneficiari che partecipano alle azioni indirette o qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione o, se del caso, degli Stati partecipanti. ***La Commissione rende tali informazioni accessibili al Parlamento europeo e alle autorità degli Stati partecipanti qualora si riferiscano ad azioni indirette che includono beneficiari stabiliti nei rispettivi territori. Tale accesso è fornito solo per l'uso non commerciale e non competitivo ed è soggetto alle norme applicabili in materia di riservatezza.***

2. Ai fini dell'elaborazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche o dei programmi dell'Unione, PRIMA-IS fornisce alla Commissione le informazioni incluse nelle proposte presentate. Ciò si applica mutatis mutandis agli Stati partecipanti per le proposte che includono richiedenti stabiliti nei rispettivi territori.";

(13) all'articolo 12, il testo dei paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal seguente:

"2. PRIMA-IS è gestito dal comitato dei garanti, in cui sono rappresentati tutti gli Stati partecipanti. Il comitato dei garanti è l'organo decisionale di PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti adotta, previa approvazione della Commissione:

- (a) il programma di lavoro annuale;
- (b) i principi comuni di cui all'articolo 6, paragrafo 9;
- (c) gli obblighi di rendicontazione degli Stati partecipanti a PRIMA-IS.

Il comitato dei garanti verifica che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate e ne informa di conseguenza la Commissione.

Il comitato dei garanti approva la partecipazione a PRIMA di qualsiasi paese terzo non associato a Orizzonte 2020 o a Orizzonte Europa diverso da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dopo aver esaminato la pertinenza della sua partecipazione per conseguire gli obiettivi di PRIMA.



Ciascuno Stato partecipante dispone di un voto in seno al comitato dei garanti. Le decisioni sono adottate per consenso. Qualora non sia raggiunto alcun consenso, il comitato dei garanti adotta le sue decisioni a maggioranza di almeno il 75 % dei voti validi espressi.

L'Unione, rappresentata dalla Commissione, è invitata a partecipare a tutte le riunioni del comitato dei garanti in qualità di osservatore e può prendere parte alle discussioni. A questo titolo riceve tutti i documenti necessari.

3. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato direttivo, che non può essere inferiore a cinque, e li nomina. Il comitato direttivo monitora l'operato del direttore e fornisce consulenza al comitato dei garanti per quanto concerne l'attuazione di PRIMA da parte del segretariato. In particolare, fornisce orientamenti in merito all'esecuzione del bilancio annuale e al programma di lavoro annuale.

4. Il comitato dei garanti istituisce il segretariato di PRIMA-IS in quanto organo esecutivo di PRIMA.

Il segretariato:

- (a) attua il programma di lavoro annuale;
- (b) fornisce sostegno agli altri organi di PRIMA-IS;
- (c) monitora e riferisce in merito all'attuazione di PRIMA;
- (d) gestisce il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e i contributi finanziari degli Stati partecipanti, e riferisce sul loro utilizzo;
- (e) rafforza la visibilità di PRIMA attraverso attività di sensibilizzazione e comunicazione;
- (f) collabora con la Commissione secondo quanto stabilito dall'accordo quadro relativo al partenariato finanziario di cui all'articolo 8;
- (g) garantisce la trasparenza delle attività svolte da PRIMA.

5. Il comitato dei garanti istituisce un comitato scientifico consultivo, composto da esperti indipendenti riconosciuti, competenti nei settori pertinenti per PRIMA. Il comitato dei garanti stabilisce il numero dei membri del comitato consultivo scientifico e le modalità di nomina a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2021/695.";

(14) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 14*

##### **Monitoraggio e valutazione**

1. Le attività, *l'efficienza e la trasparenza* di PRIMA *nonché la valutazione dei tassi di successo* sono costantemente monitorate e sottoposte a riesami periodici per garantire il massimo impatto, l'eccellenza scientifica e l'uso il più efficace ed efficiente possibile delle risorse. I risultati del monitoraggio e dei riesami periodici confluiscono nel monitoraggio dei partenariati europei nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, a norma degli articoli 50 e 52 del regolamento (UE) 2021/695.

2. PRIMA-IS organizza il monitoraggio continuo e la rendicontazione delle loro attività

di gestione e attuazione e i riesami periodici dei prodotti, dei risultati e dell'impatto delle azioni indirette finanziate attuate in conformità dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/695 e del relativo allegato III.

3. La Commissione effettua una valutazione intermedia **di PRIMA entro il 31 dicembre 2025** e una valutazione finale **entro il 31 dicembre 2031** nell'ambito delle valutazioni di Orizzonte Europa, **e conduce le corrispondenti valutazioni per le azioni attuate ai sensi di Orizzonte 2020** a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2021/695, con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati sulla base di un processo aperto e trasparente.

4. Le valutazioni intermedia e finale di cui al paragrafo 3 esaminano **i tassi di successo e i tassi di assorbimento degli Stati partecipanti del Mediterraneo meridionale nonché** il modo in cui PRIMA adempie la propria missione e i propri obiettivi, riguardano tutte le sue attività e ne valutano il valore aggiunto europeo, l'efficacia, l'efficienza, comprese l'apertura e la trasparenza, la pertinenza delle attività perseguite, anche nel settore industriale e dalle PMI, nelle ONG, nella società civile, e la loro coerenza e complementarità con le pertinenti politiche regionali, nazionali e dell'Unione, comprese le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa, quali altri partenariati, missioni, poli tematici e programmi tematici o specifici. Le valutazioni tengono conto dei pareri di tutti i portatori di interessi pertinenti sia a livello dell'Unione sia a livello nazionale. Includono, se del caso, un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future nonché della pertinenza e della coerenza di ogni possibile rinnovo di PRIMA, date le priorità politiche generali e il contesto di sostegno alla ricerca e all'innovazione, compreso il suo posizionamento rispetto ad altre iniziative sostenute mediante Orizzonte Europa. Nello svolgimento di dette valutazioni, la Commissione tiene pienamente conto dell'impatto amministrativo su PRIMA e cerca di ridurre gli oneri amministrativi e di garantire che il processo di valutazione rimanga semplice e pienamente trasparente.

5. La Commissione pubblica e diffonde i risultati e le conclusioni delle valutazioni di cui al paragrafo 3.";

(15) sono aggiunti i seguenti articoli 14 bis, 14 ter e 14 quater:

*"Articolo 14 bis*

**Riservatezza**

Fatto salvo l'articolo 11 bis, PRIMA-IS garantisce la protezione delle informazioni riservate la cui divulgazione al di fuori delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione può ledere gli interessi di PRIMA-IS, dei suoi membri o dei partecipanti alle attività di PRIMA. Queste informazioni riservate comprendono informazioni personali, commerciali, sensibili non classificate e classificate.

*Articolo 14 ter*

**Conflitti di interesse**

1. PRIMA-IS, i suoi organi, i suoi membri e il suo personale evitano ogni conflitto di interessi nello svolgimento delle loro attività.

2. PRIMA-IS adotta norme per prevenire, evitare e gestire i conflitti di interesse riguardanti il proprio personale, i membri e altre persone che prestano servizio negli organi o gruppi di PRIMA-IS, conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3. PRIMA-IS stabilisce un codice di condotta per i membri dei suoi organi, che include la pubblicazione delle dichiarazioni relative alle attività professionali, agli interessi finanziari e ai conflitti di interesse conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.

*Articolo 14 quater*

**Azioni, attività e impegni in corso**

Le azioni o attività di PRIMA-IS o gli impegni degli Stati partecipanti di cui alla presente decisione avviati o intrapresi a norma del regolamento (UE) n. 1291/2013 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di quel regolamento, salvo diversa disposizione della presente decisione."

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

*Articolo 3*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ..., il

*Per il Parlamento europeo  
La presidente*

*Per il Consiglio  
Il presidente*